



COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28040 – CODICE FISCALE 80009210032

Ordinanza n. 4 / 2020

MISURE SANZIONATORIE PER LE DEIEZIONI CANINE IN LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO

IL SINDACO

PREMESSO che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso e chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo

PRESO ATTO che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazza, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), a causa dell'incuria dei proprietari/conduuttori di cani, viene insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, ipovedenti e anziani, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro

DATO ATTO che effettivamente esiste un disagio nei cittadini determinato dal malcostume di alcuni proprietari/conduuttori di cani, nel lasciare sul suolo le deiezioni prodotte dai propri animali

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi

VISTO il DPR n. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria"

VISTO il R.D. n. 1265/1934 T.U.LL.SS. "Testo unico delle leggi sanitarie"

VISTO il Testo Unico n. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

VISTO l'art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana comunale

VISTO il Regolamento comunale benessere e tutela degli animali

VISTA la legge della Regione Piemonte n. 27/2009 (Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale)
VISTA la legge 689/1981 (procedimento sanzionatorio amministrativo)

O R D I N A

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di:

1. **RACCOGLIERE** immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico (limitatamente al centro abitato, alle strade, alle piazze, ai parchi pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico) in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua, negli appositi cestini, se presenti, per la raccolta dei rifiuti
2. **Essere sempre forniti** nei casi di accompagnamento dei propri animali in aree pubbliche o di uso pubblico (limitatamente al centro abitato, alle strade, alle piazze, ai parchi pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico), ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, di un sacchetto o apposita paletta per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni prodotte dai loro animali

A V V E R T E

Che per i trasgressori della presente ordinanza è fissata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 da pagare al Comune di Mezzomerico, come previsto dall'art. 10 della Legge 24/11/1981/, n. 689 e smi.

Che i proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o a cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.

Gli organi di Polizia preposti alla Vigilanza e le altre forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A V V I S A

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima.

La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante l'affissione di manifesti sul territorio, la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet comunale.

Dalla Residenza Comunale, lì 24 Febbraio 2020

IL SINDACO
F.to Pietro Mattachini